N.1222/14 SENT.
N.101579/07 A.C.C.
N.15642/14 CRON.
N.2104/14 REP.
OGGETTO Risoluzione
Disposizione.....
Testamentaria

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, avv. Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

**sentenza**

riservata all'udienza del 5.7.2013, nella causa civile iscritta al n.101579/2007 R.G.C.A. e vertente

**tra**

**SANTUARIO DELLA BEATA MARIA VERGINE DI VALLE DI POMPEI**, in persona del Mons. Carlo Liberati nominato per procura notarile del 12.10.2004 per Notar Adolfo Braca, con sede in Pompei, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ceccarelli del Foro di Torre Annunziata in virtù di procura alle liti per notar Braca del 18.2.2004 nonchè dall'avv. Fabrizio Maria Feleppa del Foro di Teramo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Teramo al c.so Michetti n.20, giusta procura a margine dell'atto di citazione del 30.10.2007-

Attore

**contro**

**COMUNE DI GIULIANOVA**, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Teramo alla via Comi n.26 presso lo studio dell'avv. Carlo Del Torto che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del 25.01.2008 e giusta delibera di giunta n.5 del 10.1.2008-

Convenuto

**nonchè**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TERAMO,** con sede in Teramo alla Circonvallazione Ragusa n.1 in persona del suo Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Teramo alla via Paladini n.37 presso lo studio dell'avv. Lucio Del Paggio, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Calcaterra del Foro di Roma giusta delibera n.1066 del 21.10.2011 e giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore-

Terza intervenuta



Firmato Da: CIALINI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e36ea

OGGETTO: risoluzione disposizione testamentaria.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione del 30.10.2007, il Santuario della Beata Maria Vergine di Pompei rappresentavano che: con testamento pubblico per Notar Marco Angeloni rep.212 del 7.1.1981, registrato negli atti tra vivi del medesimo notaio con verbale del 27.3.1981, Panella Costanza, vedova Parere, disponeva: "*Revoco ogni altra disposizione testamentaria e lego con l'onere di cui appresso al Comune di Giulianova il terreno con casa padronale rurale, con tutti gli accessori rustici e con tutte le scorte vive e morte, attrezzature in Giulianova alla c.da Brecciarola, confinante con strada statale, strada comunale, Tentarelli Luigi, fosso, Bompadre Pasquale, Trequatrini Pasquale, salvo altri, riportato in catasto in NCT alla partita 3561, foglio 22 n.50- 51- 135- 136- 22- 150 e al NCEU alla partita 916 foglio 22 n.138 sub 2, via Nazionale per Teramo n.15, catA/5, cl.2, vani 5,5. Su detto immobile il comune di Giulianova dovrà realizzare a sua cura e spese ed entro 10 anni dalla mia morte, una casa-albergo per anziani da intestarsi alla memoria di mio figlio "Eurialo Parere". Lego con l'onere di cui appresso al Comune di Giulianova i seguenti beni: a) porzione di fabbricato di mia proprietà in Giulianova alla via Nazionale località Villa Parere, costituita da sette vani ed accessori al piano terra, confinante con strada statale, zona di terreno comune tra me e Priori Giulia, con Priori Giulia, salvo altri. La predetta porzione di fabbricato è ricompresa nella maggiore consistenza dell'immobile riportato in NCEU alla partita 916 foglio 15 n.169 da cui va separata secondo la scheda O n.1712966; b) parte della zona di terreno adibita ad orto con piccolo pollaio in Giulianova alla località Villa Parere, confinante con Priori Giulia per tre lati, spazio comune, salvo altri, da distinguersi in NCT secondo il tipo di frazionamento redatto sull'estratto di mappa n.2606/1977 e di cui all'atto per Notar Bracone del 28 settembre 1977, rep.79046, trascritto il 26 ottobre 1977 al n.6093 al foglio 15 n.167/b, 161/d, 168/e; c) parte della zona di terreno destinata a giardino per una estensione di mq.170 sita alla località Villa Parere di Giulianova, confinante con strada Statale, spazio comune, Priori Giulia per due lati, salvo altri, da distinguersi in NCT secondo il citato tipo di frazionamento al foglio 15 n.169/b; d) quota indivisa di comproprietà pari a 1/6 della zona di terreno di mq.1921 destinata a disimpegno dei fbbricati e delle zone di terreno, sita alla c,da Villa Parere di Giulianova, confinante con strada statale, Priori Giulia, con altra mia proprietà, salvo altri, da distinguersi in NCT secondo il citato tipo di frazionamento al foglio 15 nn.164/b, 166/b, 167/e, 162/b, 168/h, 168/d 161/c, 197/c, 197/d, 168/c e 169/c. Il Comune di Giulianova dovrà destinare, entro 10 anni dalla mia morte, ad una scuola materna, da intestarsi alla memoria di mio figlio "Parere Giannino". Preciso che*



Firmato Da: CIALINI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e36ea

*gli adempimenti dei predetti oneri ha costituito il solo motivo determinante delle predette disposizioni, che pertanto si risolveranno qualora il comune di Giulianova non vi dovesse adempiere per qualsiais motivo, ragione entro 10 anni dalla mia morte. Verificandosi la risoluzione delle predette disposizioni i relativi beni si devolveranno al Santuario della Beata Vergine Maria di Pompei... omissis... Istituisco mio erede il Santuario della Beata Vergine di Pompei"*; Panella Costanza decedeva in Giulianova in data 4.3.1981; con delibera consigliare n.77 del 4.5.1981, il comune di Giulianova deliberava di accettare i legati modali sopra descritti e con successivo decreto Prefettizio n.5323 del 24.4.1982 veniva autorizzato ad accettare; detti lasciti sono stati conseguiti dal Santuario della Beata Maria Vergine di Pompei con atto di accettazione con il beneficio d'inventario in virtù di atto del Cancelliere della Pretura di Giulianova in data 4.6.1981, trascritta il 4.6.1981 ai nn.5160/3932.; il Santuario sollecitava e spronava il Comune per la tempestiva e puntuale esecuzione della volontà della defunta Panella, segnalando e contestando all'Ente ritardi ed omissioni; il comune provvedeva a destinare i locali facenti parte della Villa Parere, oggetto del legato, a scuola materna, ma le competenti autorità scolastiche non concedevano l'autorizzazione all'apertura; relativamente alla costruzione della casa-albergo conferiva con delibera consigliare n.390 del 21.12.1988, alla ULSS di Giulianova mandato per la realizzazione dell'opera, ma i lavori iniziavano senza essere ultimati nel termine previsto dalla disposizione testamentaria; il Santuario contestava al Comune il grave ritardo nell'adempimento e, in accordo con questo, stipulavano un accordo con atto per notar Adolfo Braca in data 10.4.2000 con il quale 1) le parti riconoscevano restare definitivamente acquisito a titolo successorio al Santuario il complesso immobiliare denominato "Villa Parere" comprensiva di fabbricato, orto, giardino e quota indivisa di comproprietà pari ad 1/6 della zona di terreno estesa mq.1921, come meglio descritta alle lettere a), b), c) e d) sopra indicate e riportate nel testamento; 2) per la casa-albergo per anziani le parti davano atto restare momentaneamente acquisiti a titolo successorio al Comune di Giulianova il terreno e la casa padronale di cui al punto a) del testamento, concedendo al comune una proroga del termine fino al 4.3.2006 per l'ultimazione dei lavori, termine essenziale; in caso di mancato rispetto del termine, il Santuario avrebbe esercitato il diritto di risoluzione della disposizione testamentaria e, quindi, a titolo successorio definitivo in proprio favore degli immobili sopra indicati, con il conseguente immediato trasferimento del possesso degli stessi; il Comune di Giulianova, entro il termine essenziale del 4.3.2006, non provvedeva ad ultimare i lavori, per cui il Santuario attore era



Firmato Da: CIALINI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e36ea

costretto a citarlo dinanzi codesto tribunale per ottenere la restituzione dei terreni e il riconoscimento dell'acquisto della proprietà degli stessi a titolo successorio.

Il Santuario attore chiedeva: dichiararsi la risoluzione della disposizione testamentaria prevista in favore del Comune di Giulianova ad oggetto il terreno con casa padronale di cui al punto a) del testamento e per l'effetto devolversi il terreno e la casa al Santuario attore a titolo successorio; condannare il comune convenuto alla restituzione degli immobili sopra descritti con accessori e pertinenze e con ogni accessione; ordinarsi al Comune di rendere il conto della gestione dei beni immobili posseduti a far data dal 1981 fino alla restituzione; condannarsi il comune convenuto alla restituzione dei frutti percepiti dalla gestione dei fondi dal 1981 fino alla restituzione degli stessi nella misura che sarà accertata in corso di causa alla luce del rendiconto che sarebbe stato mostrato dalla controparte; condannarsi il comune convenuto al risarcimento dei danni per il grave inadempimento, da quantificarsi in corso di causa; ordinarsi al Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Teramo la trascrizione della sentenza con esonero da responsabilità; con vittoria di spese di lite.

Si costituiva in giudizio il Comune di Giulianova, contestando integralmente la domanda attrice, preliminarmente perchè prescritta, essendo decorsi i 10 anni dal termine previsto nella disposizione testamentaria e cioè il 4.3.1991, e nel merito l'infondatezza della domanda in quanto il legato modale può essere risolto solo in caso di inadempimento e, nel caso di specie, il ritardo nella consegna dei lavori non era dipeso dalla volontà del comune, ma da elementi esterni imprevisti ed imprevedibili. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attrice, con vittoria di spese di lite.

Interveniva in giudizio, ad adiuvandum, l'ASL di Teramo riportandosi alle difese del comune di Teramo, chiedendo pertanto il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.

Nel corso del giudizio, ammessa la documentazione prodotta, venivano escuussi i testi ed ammessa ctu sulla valutazione delle opere eseguite dal Comune di Giulianova e riguardanti la casa-albergo, venivano rigettate tutte le altre richieste istruttorie e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione.

**********



Firmato Da: CIALINI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e36ea

Per quanto attiene all'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione di risoluzione della disposizione testamentaria, questo Tribunale ritiene la stessa infondata.

Ed invero, le azioni per l'adempimento e per la risoluzione sono funzionali alla tutela del medesimo diritto all'esecuzione della prestazione modale (pur nell'incontestabile diversità del relativo *petitum*), sicché la proroga dei termini sino al 4.3.2006, concessa dal Santuario attore al Comune convenuto con atto notarile del 4.3.2000 ben ha efficacia interruttiva della prescrizione anche con riferimento al diritto di chiedere, successivamente, la risoluzione della disposizione modale.

Il diritto di chiedere la risoluzione può essere, pertanto, legittimamente esercitato sino a quando il termine prescrizionale non sia nuovamente decorso per l'intero, poiché l'attribuzione, ad un soggetto, da parte dell'ordinamento, di una pluralità di mezzi di tutela, lasciando al predetto, nel contempo, la facoltà di scelta fra essi, non può, poi, risolversi nella negazione di fatto dei rimedi non azionati, se, nel tempo necessario per far valere l'uno, gli altri risultino suscettibili di venir meno per prescrizione.

Quanto agli atti interruttivi della prescrizione, le sollecitazioni, nonché l'intimazione, fatte dai congiunti del *de cuius* nei confronti dell'onerato, affinché questi adempia la prestazione oggetto del *modus*, sono da ritenersi efficaci come atti interruttivi della prescrizione, non solo ai fini dell'azione di adempimento, ma altresì a quelli dell'azione di risoluzione.

Nella vicenda in esame, sono intervenuti numerosi atti interruttivi e di riconoscimento del diritto, nonchè di rinuncia alla prescrizione da parte del Comune di Giulianova. Con l'atto notarile sopra descritto, infatti, il Comune di Giulianova riconosceva il diritto del Santuario nella successione de qua nel caso in cui non avesse terminato i lavori entro il 4.3.2006, atto incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa dell'Ente religioso.

Pertanto, l'eccezione di prescrizione va respinta.

Nel merito, il Tribunale osserva che anche l'eccezione di mancanza di interesse ad agire da parte del Santuario attore deve essere rigettata.

L'azione per l'adempimento dell'onere, come quella di risoluzione del legato, presuppone, come per ogni altra azione, la prova di un concreto interesse all'adempimento o, nell'ipotesi di inadempimento, alla risoluzione della stessa disposizione testamentaria.



Firmato Da: CIALINI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e36ea

Si è deciso, così, che l'individuazione dei soggetti legittimati a proporre l'azione di adempimento del *modus* testamentario deve essere compiuta con riferimento allo scopo che il *de cuius* ha inteso realizzare; nel caso di onere disposto a vantaggio di una categoria generica di persone, la legittimazione ad agire *ex* art. 648, comma 1, c.c. deve essere riconosciuta sia a ciascuno degli appartenenti alla categoria dei beneficiari, sia all'ente esponenziale istituzionalmente preposto alla cura degli interessi di quella categoria, nel senso della persona a favore della quale l'onere è disposto, per costringere il legatario all'adempimento; come pure dell'esecutore testamentario, sempre per l'adempimento dell'onere.

La norma viene, comunque, interpretata in maniera estensiva, abilitando sia gli interessati diretti, sia quelli indiretti: si fa l'esempio del *modus* che abbia come contenuto l'erezione di un monumento funebre al testatore, caso in cui legittimati vengono riconosciuti lo scultore indicato da quest'ultimo, la chiesa in cui il testatore medesimo desidera che siano celebrate le Sante Messe in suo suffragio.

Si è giudicato, in particolare, che l'inadempimento del *modus* da parte del legatario legittima i prossimi congiunti del *de cuius* a proporre sia l'azione di adempimento, sia quella di risoluzione, in base al disposto dell'art. 648 c.c. (e ciò tanto se essi cumulino la qualità di prossimi congiunti con quella di eredi del testatore, quanto se facciano valere esclusivamente la prima qualità).

Nel caso di specie, il Santuario quale erede della defunta Panella Costanza ha ben interesse a proporre azione di adempimento ovvero di risoluzione.

Per quanto riguarda il termine ultimo, entro il quale il Comune avrebbe dovuto edificare la casa-albergo, e cioè quella stabilita dalla Panella entro il 4.3.1991 e poi prorogata da parte attrice entro il 4.3.2006, esso deve intendersi quale termine essenziale e, in base all'art. 648, comma 2, c.c. nell'ipotesi di inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziale può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria se l'adempimento dell'onere ha costituito il motivo unico della disposizione, come nel caso che qui ci occupa.

Può affermarsi che l'inadempimento non determina, di per sé (*ope legis*), la perdita del legato se non sia richiesta e pronunziata la risoluzione, in presenza degli altri requisiti previsti dall'art. 648 c.c.: la pronunzia risolutoria del giudice ha natura di sentenza costitutiva con efficacia *ex nunc* e rimangono, comunque, impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi acquirenti.

Si è osservato, in dottrina, che la possibilità della risoluzione della disposizione modale (per l'inadempimento del *modus*), poiché subordinata alla



Firmato Da: CIALINI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e36ea

previsione del testatore o al fatto che l'adempimento dell'onere sia il solo motivo della disposizione stessa, riporta "la figura sotto quella della istituzione condizionale, dalla quale il *modus* differirebbe solo in quanto l'inefficacia della istituzione non sarebbe effetto automatico del non verificarsi della condizione; ma, analogamente alla risoluzione per inadempimento di un contratto, richiederebbe una pronunzia dell'autorità giudiziaria diretta ad accertare una responsabilità per inadempimento.

Come nella condizione, e a differenza che nel contratto, l'istituito può sottrarsi all'onere rinunziando al lascito: in tal caso, l'onere passa a carico di colui che ne profitta. Quindi, se una responsabilità non sarà accertata, l'inadempimento resterà senza sanzione".

L'inadempimento, per essere imputabile (e, dunque, rilevante) può essere sia doloso, sia colposo.

Trattandosi di obbligazione a titolo gratuito, si prospetta la necessità di limitare la risoluzione ai casi di dolo o di *culpa lata*.

Pertanto, in materia di risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento del *modus*, si applicano le norme che disciplinano i rimedi previsti, in via generale, per l'inadempimento e per l'estinzione delle obbligazioni contrattuali.

Fra le altre, si applica, quindi, anche la regola generale secondo cui incombe sul debitore la prova liberatoria della non imputabilità dell'inadempimento, cioè la prova dell'assenza di dolo o di colpa.

Questo Tribunale, quindi, è chiamato ad accertare la violazione dell'obbligo e il suo carattere colposo, mentre non ha il potere di procedere alla valutazione della gravità del fatto, poiché diversamente sostituirebbe la propria volontà a quella espressa dal disponente.

L'assenza, nell'art. 647, comma 3, c.c. (secondo il quale l'impossibilità di adempimento dell'onere, quando questo è stato il motivo determinante la disposizione testamentaria, rende nulla la disposizione), di una distinzione fra impossibilità originaria e impossibilità sopravvenuta dell'onere non può condurre ad applicare l'art. 647 c.c. medesimo all'ipotesi di impossibilità (non originaria, ma) sopravvenuta, regolata, come si è detto, dalle norme sull'inadempimento delle obbligazioni.

Una tale applicazione non appare conforme ai princìpi di diritto, poiché, nel nostro ordinamento, la 'nullità', prevista come conseguenza dell'impossibilità



Firmato Da: CIALINI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e36ea

dell'onere, sia in materia di donazione (art. 794 c.c.), sia in materia testamentaria (art. 647 c.c.), attiene esclusivamente al momento genetico e mai a quello funzionale del negozio.

Non appare, quindi, concepibile che una disposizione unilaterale (come un accordo) divenga nulla in forza di un evento successivo al suo perfezionamento, poiché, per la sussistenza dei requisiti di validità del negozio giuridico, in genere, e del negozio testamentario, in particolare, occorre, di regola, avere riguardo al tempo in cui il negozio stesso si costituisce.

Il legato modale determina l'attribuzione patrimoniale immediata, sin dall'apertura della successione (art. 649 c.c., con ciò differenziandosi dal legato condizionato, per effetto del quale gli effetti retroagiscono al momento dell'apertura della successione, ma solo se la condizione si verifica).

La disposizione testamentaria modale, pertanto, si perfeziona e diviene efficace con l'apertura della successione, per cui non può configurarsi una nullità per fatti genetici e rimane esclusa la possibilità di applicare l'art. 647, comma 3, c.c.

L'impossibilità successiva dell'adempimento dell'onere trova la sua disciplina nei princìpi generali della risoluzione o dell'estinzione dell'obbligazione, quali quelli in tema di imputabilità dell'inadempimento e di liberazione eventuale del debitore della prestazione (l'onerato) per rifiuto del beneficiario di ricevere la prestazione, a seguito di costituzione in mora.

Nella fattispecie concreta, l'impossibilità sopravvenuta è data dalla documentazione in atti e dall'escussione dei testi, ma in particolare dalla ricostruzione fatta dal ctu Ing. Bartolomeo Bottone. Quest'ultimo conclude nel senso che, alla data del 4.3.2006 l'opera per cui è causa era incompleta essendoci stato un fermo nell'esecuzione dei lavori dal 20.11.2003 al 26.5.2006; l'opera era stata realizzata al 74% dei lavori previsti, rimanendo ancora da completare il 26% per poterla considerare conclusa; i lavori ancora da completare erano quelli relativi agli scavi e impianti e tubazioni esterne, sistemazioni stradali esterne, impianti idrici, termici, elettrici, tinteggiatura e verniciatura in riferimento ai progetti in variante rispetto al progetto approvato originariamente.

Concludeva, inoltre, affermando che alla data del 27.11.2009 l'opera era stata completata e che la causa del ritardo doveva essere ricercata non in problematiche di cantiere, ma a livello amministrativo in quanto in tale periodo si sono susseguiti atti amministrativi necessari al nuovo affidamento dell'incarico ad altra ditta



Firmato Da: CIALINI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e36ea

esecutrice e con altre problematiche interne alla nuova ditta esecutrice, sicchè i lavori sono ripresi materialmente in data 26.5.2006 e conclusi il 26.10.2007.

Dalla documentazione prodotta dal Comune convenuto, emergeva che la ditta appaltatrice prima affidataria dei lavori veniva dichiarata fallita e il comune si era visto costretto ad un nuovo bando con ritardi e delibere; in particolare, il procedimento di rifinanziamento del 26.11.2004 con atto n.242/2004, il ritardo nell'erogazione, la sostituzione con altra ditta appaltatrice in data 23.2.2005 e la richiesta di perizia di variante in data 26.5.2006.

Anche il ctu concludeva affermando che il ritardo nella consegna dei lavori non era dipesa dalla volontà del comune convenuto, ma da atti amministrativi dovuti a causa del fallimento della prima ditta e della sostituzione con altra.

In altri termini, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533).

Orbene, il comune convenuto, oltre alla dichiarazione di non aver avuto alcuna colpa nel ritardo nella consegna dei lavori, (confermata dalla documentazione prodotta al momento della costituzione in giudizio) ha fornito prova dell'estraneità nella colpa del ritardo a mezzo ctu disposta da questo Tribunale e dalla documentazione prodotta dalla terza intervenuta ASL di Teramo, per cui la domanda avanzata dal Santuario della Beata Maria Vergine della Valle di Pompei va rigettata atteso che il ritardo nella consegna dei lavori non è dipeso da colpa nè dolo del comune di Giulianova.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, disattesa o reietta, così definitivamente decide:



Firmato Da: CIALINI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e36ea

-rigetta la domanda attrice;

-condanna il Santuario della Beata Maria Vergine di Pompei al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto Comune di Giulianova e del terzo intervenuto, che si liquidano complessivamente per ciascuna parte in complessivi Euro 14.242,00 di cui Euro 6.242,00 per diritti ed Euro 8.000,00 per onorari di avvocato, oltre maggiorazione forf. al 12,50 per spese generali, IVA e CAP come per legge;

-pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu.

Così deciso in Teramo il 10 settembre 2014

Il GIUDICE ONORARIO

(Carla Fazzini)

TRIBUNALE DI TERAMO - TRIBUNALE CIVILE E PENALE

TRIBUNALE DI TERAMO

Depositato in Cancelleria oggi 16 SET. 2014

Il Cancelliere

Funzionario Giudiziario

Daniela Cialini

TRASMESSO ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE IL 16 SET. 2014

RITORNATO DALL'UFFICIO DELLE ENTRATE IL .....

REGISTRATO IL ..... AL N. .....

ESATTE Euro .....

L'Impiegato Addetto



Firmato Da: CIALINI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e36ea